Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 53-5507

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2. Disposizioni a favore dell'ATC TO3 sulla dilazione della restituzione dell'importo eccedente, pari ad euro 34.123,24, riferito all'annualita' 2014, in materia di risarcimento dei danni da fauna causati alle colture agricole.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 26 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" dispone, tra l'altro, che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2, della legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" prevede che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse finanziarie già allocate nella Missione 16 - Programma 16.02, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano comprese tra l'altro quelle per la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Richiamato che all'articolo 28, comma 7, della suddetta legge 5/2018 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ha stabilito i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 ha ridefinito le modalità di riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole;

con la D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c. 8, L.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013:

con la D.G.R. n. 33-6584 del 9 marzo 2018 sono state disposte le modalità da adottare da parte dei Commissari degli ATC per l'attestazione di avvenuto integrale risarcimento dei danni alle imprese agricole con riferimento al primo e al secondo semestre dell'annualità 2014;

la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 prevede a partire dal 2022 una nuova modalità di liquidazione del contributo tramite il ricorso ad apposito applicativo informatico.

la D.G.R. n. 52-5506 del 3 agosto 2022 modificando la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 ha stabilito, tra l'altro, che per le istanze di risarcimento danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione.

Dato atto che, con riferimento all'ATC TO3:

con la D.D. n. 531 del 2 settembre 2015 è stata disposta la liquidazione dell'acconto per l'anno 2014 per euro 25.943,57;

la D.G.R. n. 37-7298 del 30 luglio 2018, a parziale deroga alla D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, ha disposto sulla liquidazione del contributo a saldo per l'anno 2014;

con la D.D. n. 872 del 2 agosto 2018 è stata disposta, a saldo, la liquidazione di euro 24.618,57; pertanto, l'importo complessivamente trasferito, quale contributo per il risarcimento dei danni, ammonta ad euro 50.562,14.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

l'importo rendicontato dall'ATC TO3, relativo ai danni accertati 2014, è stato indicato come pari a pari ad euro 56.180,15;

- a seguito di interlocuzioni avvenute tramite scambio di lettere, è emerso che:
- per l'annualità 2014 l'ATC TO3 ha provveduto, alla liquidazione dei danni alle coltivazioni agricole causati da fauna selvatica, per un importo totale di euro 16.438,90, di cui euro 2.838,10 relativi al primo semestre ed euro 13.600,80 riferiti al secondo semestre, tenuto conto del regime de minimis, e che restano ancora da liquidare euro 742,00 per un contenzioso in corso, generando un residuo pari ad euro 34.123,24;
- nella seduta del 28 dicembre 2021 il Comitato di gestione dell'ATC TO3, come da verbale 4 dal medesimo inviato, ha deliberato "di richiedere alla Regione un piano di dilazione dell'importo eccedente che preveda una compensazione dello stesso tramite un minor trasferimento da Regione ad ATC dell'importo dovuto per i danni dei prossimi 10 anni allo scopo di adempiere a quanto dovuto e rendere sostenibile la restituzione tenendo conto delle poste in bilancio";
- per l'annualità 2015, l'ente ha provveduto alla liquidazione dei danni alle coltivazioni agricole causati da fauna selvatica per un importo di euro 3.490,00.

Dato atto che, come da verifiche del su citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", quale parziale recepimento della suddetta istanza del Comitato di gestione dell'ATC TO3, il piano di dilazione dell'importo eccedente riferito all'annualità danni 2014, pari ad euro 34.123,24, sia così articolato:

- il periodo di dilazione dell'importo di euro 34.123,24 con compensazioni in diminuzione si applica per 7 anni, in coerenza con la nuova modalità informatizzata di liquidazione del contributo regionale, che non consente più il recupero dei crediti antecedenti e riferiti alle istanze presentate prima dell'annualità 2022;
- la compensazione in diminuzione inizia a partire dal contributo dovuto per i danni annualità 2015;
- sull'importo da compensare in diminuzione verranno calcolati gli interessi legali maturati nel periodo compreso tra l'erogazione del primo acconto regionale riferito ai danni annualità 2014 e l'ultima dichiarazione di avvenuta liquidazione dei danni annualità 2021 da parte dell'ATC TO3 e imputati in un'unica soluzione nell'ultima annualità;
- l'importo in diminuzione sul contributo regionale per il risarcimento, la prevenzione e la perizia dei danni risulta, pertanto essere, pari a euro 3.141,00 per il 2015, corrispondente al 90% dell'importo accertato per il medesimo anno, euro 5.163,74 per il 2016 ed euro 5.163,70 annui per i restanti 5 anni;
- qualora l'importo annuo da ripartire da parte della Regione Piemonte sia inferiore rispetto all'importo in diminuzione di cui sopra, la compensazione della relativa quota residua verrà recuperata con le liquidazioni degli anni successivi ove ci sia sufficiente capienza, con le medesime modalità di cui sopra.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di disporre che, a parziale recepimento dell'istanza del Comitato di Gestione dell'ATC TO3, di cui alla seduta del 28 dicembre 2021, come in premessa riportato, il piano di dilazione dell'importo eccedente, pari ad euro 34.123,24, riferito all'annualità 2014, in materia di risarcimento dei danni da fauna causati alle colture agricole, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2, sia così articolato:

- il periodo di dilazione dell'importo di euro 34.123,24 con compensazioni in diminuzione si applica per 7 anni;
- la compensazione in diminuzione inizia a partire dal contributo dovuto per i danni annualità 2015;
- sull'importo da compensare in diminuzione verranno calcolati gli interessi legali maturati nel periodo compreso tra l'erogazione del primo acconto regionale riferito ai danni annualità 2014 e l'ultima dichiarazione di avvenuta liquidazione dei danni annualità 2021 da parte dell'ATC TO3 e imputati in un'unica soluzione nell'ultima annualità;
- l'importo in diminuzione sul contributo regionale per il risarcimento, la prevenzione e la perizia dei danni risulta, pertanto essere, pari a euro 3.141,00 per il 2015, corrispondente al 90% dell'importo accertato per il medesimo anno, euro 5.163,74 per il 2016 ed euro 5.163,70 annui per i restanti 5 anni;
- qualora l'importo annuo da ripartire da parte della Regione Piemonte sia inferiore rispetto all'importo in diminuzione di cui sopra, la compensazione della relativa quota residua verrà recuperata con le liquidazioni degli anni successivi ove ci sia sufficiente capienza, con le medesime modalità di cui sopra;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)